

## UFFICIO STUDI CODAU

### ***"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".***

La tenure-track dell'art. 24 della Legge n. 240/2010: una lettura costituzionalmente orientata<sup>1</sup>

Il presente contributo trae spunto dalla recente sentenza del TAR Puglia (Bari, Sez. I, [n. 736/2018](#)), relativa a una procedura di selezione di ricercatore a tempo determinato<sup>2</sup> a cui aveva presentato domanda di partecipazione un ricercatore a tempo indeterminato. L'art. 24 della Legge n. 240/2010 stabilisce che alle procedure selettive possono essere ammessi *i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.*

Il TAR esamina complessivamente l'assetto della carriera dei ricercatori universitari a tempo determinato<sup>3</sup> per gli aspetti inerenti la possibilità di accedere alla docenza di ruolo, di I e II fascia. Il primo canale (ordinario) è rappresentato dalla possibilità, per il ricercatore a T.D. di tipo a), come in verità per qualsiasi altro studioso munito di adeguati titoli, di poter conseguire l'A.S.N. e, quindi, di poter successivamente partecipare alle procedure pubbliche comparative di chiamata, di cui all'art. 18 legge n. 240/2010. Il secondo canale (speciale) è, invece, rappresentato dalla possibilità, per i ricercatori a tempo determinato di tipo A, di poter accedere al percorso dell'accesso ad un contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, legge n. 240/2010, lett.b). Le procedure di accesso ai contratti A e B sono pubbliche e competitive, sebbene senza prove concorsuali (salvo per la lingua straniera) e l'art. 24.9, della Legge ha cura di ribadire che i contratti per ricercatore (di tipo A e B) non danno mai origine a "*diritti in ordine all'accesso ai ruoli*"<sup>4</sup>.

Al ricercatore di tipo B è data la possibilità di accedere al ruolo di professore associato attraverso l'art. 24.5 (cd. *tenure-track*). Essa consiste in una procedura pubblica, con una valutazione non comparativa ma per "merito assoluto" individuale, attraverso la quale un ricercatore con contratto a termine, può essere inquadrato nel ruolo (superiore) di professore associato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, solo se in grado di dimostrare, all'Università in cui lavora, di aver conseguito risultati scientifici pregevoli, attraverso lo svolgimento di un'adeguata attività di ricerca, il raggiungimento di una certa qualità nella propria docenza ed efficienza amministrativa, nonché con prova di aver prodotto una mole di pubblicazioni che, per qualità e quantità, lo rendano assolutamente meritevole di essere "stabilizzato" nella docenza di ruolo.

Per i ricercatori confermati (del ruolo ad esaurimento) attraverso il meccanismo di cui all'art.

---

<sup>1</sup> Il presente documento è una rielaborazione critica dell'articolo Carriere universitarie: il contenzioso sui procedimenti di reclutamento dei ricercatori universitari, di M. Asaro, pubblicato sul Quotidiano giuridico Wolters Kluwer il 15.06.2018.

<sup>2</sup> Cfr. Asaro e Busico, Le procedure di chiamata dei ricercatori universitari, su *Giornale Diritto Amministrativo*, 1/2016, Wolters Kluwer.

<sup>3</sup> Cfr. Bellavista, I Ricercatori a tempo determinato nella Legge n. 240/2010, in *La riforma dell'università tra legge e statuti*, Giuffrè 2011.

<sup>4</sup> La base della "docenza" universitaria è dunque costituita dai ricercatori a tempo determinato, delle due tipologie descritte, cui spettano, diversamente da quanto previsto per quelli a tempo indeterminato, anche compiti didattici per 350h/anno; cfr. Calvano, *La legge e l'Università pubblica*, cap. IV, Jovene 2018.

24.6, invece, si stabilisce temporaneamente<sup>5</sup> che gli atenei possano attivare la procedura di cui al comma 5 per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica (cd *upgrade*).

Il ricorrente lamentava l'illegittimità costituzionale dell'art. 24.2, lett. b), Legge n. 240/2010 per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato quali i ricercatori confermati (ancorché cessati dal servizio) e la riserva della partecipazione ai contratti a tempo determinato di tipo B solo in favore di ricercatori a tempo determinato lett. a), o di soggetti che hanno usufruito di assegni di ricerca, o di borse post-dottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, penalizza, in modo del tutto irragionevole, illogico ed arbitrario i ricercatori universitari confermati (a tempo indeterminato), rispetto alle altre tipologie di soggetti ammessi a partecipare al concorso, pur essendo i ricercatori confermati (a tempo indeterminato), in possesso di caratteristiche eguali e spesso superiori a quelle vantate dai ricercatori a tempo determinato *et similia*.

Secondo il TAR, le locuzioni adoperate dal legislatore per indicare la facoltà di chiamata, con il sistema del cd. *tenure-track*, in quanto derogatorie rispetto alla procedura concorsuale-comparativa, ma pur sempre con alla base una selezione pubblica già effettuata per il posto di ricercatore a tempo determinato, vanno intese come una mera "possibilità" di valutazione, a null'altro volendo semanticamente dire le dizioni, adoperate dal legislatore, all'indicativo presente "*valuta*", di cui al comma 5 e "*può*" di cui al comma 6 dell'art. 24 della Legge n. 240/2010. Dunque, secondo i Giudici amministrativi, il sistema di cui al comma 5 non può dar mai luogo ad automatismi, né essere, nell'ambito della programmazione finanziaria, in alcun modo sperequato rispetto alle opportunità di crescita professionale, che vanno previste per tutte indistintamente, a tempo determinato o indeterminato, le qualifiche di ricercatore universitario presenti nell'organico universitario. La sentenza in esame riconosce la "facoltà" degli atenei di procedere all'inquadramento superiore, sia per il caso dei ricercatori a tempo determinato di tipo B (comma 5) sia per gli altri docenti (comma 6) compresi i ricercatori confermati (ad esaurimento).

La prospettazione costituzionalmente orientata del TAR diverge dalla semplice interpretazione letterale<sup>6</sup> secondo cui, per i ricercatori di tipo B, gli atenei avrebbero l'obbligo di effettuare, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la valutazione nel terzo anno e la facoltà di riconoscere la meritevolezza del soggetto interessato dalla stessa, in base a parametri predeterminati autonomamente dall'ateneo medesimo. Secondo il TAR pugliese, la suddetta lettura determinerebbe una disparità di trattamento immotivata; dunque, le espressioni normative presenti nei commi 5 e 6 devono intendersi come locuzioni, che, in modo del tutto equivalente e non discriminatorio, nell'ambito di corrette programmazioni di utilizzo delle risorse disponibili effettuate dalle Università, devono consentire di offrire sia ai ricercatori a tempo determinato (nuovo ordinamento) che a quelli a tempo indeterminato (vecchio ordinamento) la possibilità di accedere, mediante il sistema del cd. *tenure-track*, al ruolo superiore di professore associato, in ambiti scientifici e di progetti di ricerca particolari, laddove siano in grado di dimostrare, con pieno merito, il raggiungimento di fattivi e concreti progressi scientifici. Per tale ragione non è irragionevole l'esclusione dei ricercatori a tempo indeterminato dalla partecipazione alle selezioni per l'attribuzione di contratti per ricercatore

---

<sup>5</sup> Sino al 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

<sup>6</sup> In tal senso v. Figà Talamanca, in *Riforma dell'Università: quali sono i contenuti effettivi?* In *Notiziario dell'Unione matematica italiana*, 3/2011, secondo cui l'obbligo per gli atenei di utilizzare la porzione di punto organico per la potenziale stabilizzazione determinerebbe una inversione dell'ordine delle cose a favore dell'immissione in ruolo. V. anche TAR Umbria Sezione I, sentenza n. 255/2018 secondo cui il comma 5 «affida alle università il compito di valutare il titolare del contratto stesso, senza quindi alcuna valutazione comparativa, e, in caso di esito positivo, di inquadarlo nel ruolo dei professori associati.».

a tempo determinato (sia di tipo a che di tipo b).